

Sentenza: 31 ottobre 2013, n. 256

Materia: coordinamento della finanza pubblica

Parametri invocati: artt. 117, commi terzo e sesto, 119 e 120 della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 2, comma 10, della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 21 novembre 2012, n. 30 (Adeguamento del bilancio di previsione per l'anno 2012 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 – Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario -. Modifiche a disposizioni legislative)

Esito:

1) illegittimità costituzionale (in relazione agli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost.) dell'articolo 2, comma 10, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 21 novembre 2012, n. 30 (Adeguamento del bilancio di previsione per l'anno 2012 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 – Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario -. Modifiche a disposizioni legislative), limitatamente alle parole «agli enti locali della Regione e»;

2) inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 10, della medesima legge regionale, nella parte in cui concerne le «istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali», promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, commi terzo e sesto, 119 e 120 della Costituzione.

Estensore nota: Marianna Martini

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva la questione di legittimità costituzionale relativamente alla norma indicata in epigrafe.

A parere del Governo tale disposizione violerebbe il principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica sancito dall'art. 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle

infrastrutture e la competitività) il quale, al fine di garantire l'unità economica della Repubblica ha previsto la sospensione, fino al 31 gennaio 2014, del regime di tesoreria mista e la contestuale applicazione del sistema di tesoreria unica per le Regioni, gli enti locali, le università statali e gli enti del servizio sanitario.

Infatti, la norma censurata stabilisce che il sistema di tesoreria unica non si applica agli enti locali della Regione e alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali, violando, a parere del rimettente, gli artt. 117, commi terzo e sesto, 119 e 120 della Costituzione.

La Corte, innanzitutto, ricorda l'importanza della previsione della tesoreria unica, in quanto strumento indispensabile per far fronte alla contingente emergenza finanziaria; per tale motivo la relativa disciplina appartiene alle scelte di politica economica nazionale e si colloca nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Per ciò detto, secondo la Corte, le disposizioni legislative statali in materia di tesoreria unica si applicano sia alle Regioni a statuto ordinario sia a quelle a statuto speciale, tra le quali, sotto questo profilo, vi è una piena equiparazione, in conformità alla tutela dell'unità economica nazionale prevista dall'art. 120 Cost.

La questione di legittimità costituzionale viene, dunque, dichiarata fondata in riferimento alla violazione degli artt. 117, terzo comma, e 120 Cost.

La Corte dichiara poi l'inammissibilità, per difetto assoluto di motivazione, della censura riferita alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali poiché il ricorrente non ha fornito alcuna argomentazione sul perché la disposizione impugnata, nella parte concernente le istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione, sarebbe in contrasto con la disciplina legislativa statale in materia di tesoreria unica. Infatti, l'art. 35 del decreto-legge n. 1 del 2012, invocato dal Presidente del Consiglio dei ministri quale parametro interposto, nel disporre l'applicazione fino al 31 dicembre 2014 a Regioni, enti locali, università statali ed enti del servizio sanitario del regime di tesoreria unica, non menziona le istituzioni scolastiche ed educative.